

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 21/RE DEL 17 MARZO 2022

PROPOSTA N. 75/RE DEL 09/03/2022

STRUTTURA PROPONENTE:	DIREZIONE GENERALE
------------------------------	---------------------------

OGGETTO:	Adozione protocollo di Intesa tra Arsial ed Agenzia delle Entrate per attività di valutazione immobiliare tecnico-estimativa su immobili di proprietà ARSIAL.
-----------------	---

Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Fabrizio Limiti)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome e cognome)	DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)	IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Agr. Fabio Genchi)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Approvata con Deliberazione n. 21/RE del 17 Marzo 2022

PUBBLICAZIONE

N. 21/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA	INVIATA ALL'ORGANO DI CONTROLLO IL _____ PROT. N. _____
DATA, lì 17/03/2022	ESITO _____

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**(D.P.R.L. n. T00210 del 06 Settembre 2018; D.P.R.L. n. T00164 del 01 Ottobre 2020 -
D.P.R.L. n. T00120 del 07 Giugno 2021)**

Estratto del verbale della seduta del giorno 17 Marzo 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 17 del mese di Marzo nella sede centrale di ARSIAL, Via Rodolfo Lanciani n. 38, Roma, alle ore 10.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti: (gli assenti sono indicati con *)

Ing. Mario Ciarla	- Presidente
Dott.ssa Angela Galasso	- Componente (*)
Dott. Enrico Dellapietà	- Componente

Presiede il Presidente dell'Agenzia Ing. Mario Ciarla.

Partecipa il Dott. Agr. Fabio Genchi, Direttore Generale dell'Agenzia, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Assiste il Collegio dei Revisori dei Conti (gli assenti sono indicati con *):

Dott. Antonio Bizzarri	- Presidente
Dott.ssa Monica Vecchiati	- Componente (*)
Dott. Carlo Romano	- Componente

DELIBERAZIONE N. 21/RE

OGGETTO:	Adozione protocollo di Intesa tra Arsial ed Agenzia delle Entrate per attività di valutazione immobiliare tecnico-estimativa su immobili di proprietà ARSIAL.
----------	---

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il Direttore Generale ha avvocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziali dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";
- VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024";
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- PREMESSO che ARSIAL, istituita con L.R. 10 Gennaio 1995, n. 2, così come modificata dalla L.R. 13 Giugno 2003, n. 15, è "un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Lazio, dotato, nei limiti stabiliti dalla presente di autonomia

amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita la propria competenza nell'ambito degli indirizzi politico-programmatori e delle direttive della Giunta regionale";

che ARSIAL ha un patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito e distinto inventario;

che il patrimonio immobiliare, ivi compresi i beni della riforma fondiaria, è utilizzato secondo le direttive impartite all'Agenzia dalla Giunta Regionale";

che ARSIAL è subentrata anche nel patrimonio immobiliare del disciolto ERSAL che, in forza dell'art. 25 della L.R.L. 03 Aprile 1978, n. 10, assumendo i beni del disciolto Ente Maremma, in base alla ripartizione di cui al terzo comma dell'art. 6 della Legge 30 Aprile 1976, n. 386, tra i quali beni rientrano i terreni espropriati o comunque acquisiti dal predetto Ente Maremma in attuazione delle Leggi 12 Maggio 1950, n. 230 e 21 Ottobre 1950, n. 841, ricadenti nel territorio laziale.

che all'ARSIAL venivano attribuiti, ai sensi dell'art 9 della citata Legge 30 Aprile 1976, n. 386, i compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria;

che con regolamento regionale n. 7 del 20 Maggio 2009 la Giunta Regionale del Lazio ha inteso disciplinare l'alienazione e la gestione dei beni immobili di proprietà di ARSIAL;

che al capo III del Regolamento l'art. 12 "prezzo di vendita" statuisce che "il prezzo base di vendita è calcolato in relazione al valore di mercato del bene immobile, determinato attraverso una stima effettuata da una struttura pubblica, scelta dall'Arsial, a titolo esemplificativo, tra ISMEA, RisorSa srl e Agenzia del Territorio, tenuto conto della potenzialità produttiva dell'impianto;

CONSIDERATO che ARSIAL, con nota 02 Maggio 2016, n. 3270, ha attivato una "indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento di perizie di stima di beni immobili di proprietà ARSIAL", presso le Università agli Studi pubbliche con sede nella Regione Lazio;

PRESO ATTO che a seguito della predetta indagine esplorativa sono state sottoscritte, nell'anno 2016, convenzioni per l'affidamento di perizie di valutazioni immobiliari con il CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale, con sede a Roma (RM), e con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – DICEA;

ATTESO che l'Agenzia, al fine di ampliare la scelta delle strutture a cui affidare l'esecuzione di stime immobiliari, con note del 30 giugno 2021, prot. nn. 5073 e 5074, ha nuovamente avviato "indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento di perizie di stima di beni immobili di proprietà ARSIAL", presso le Università agli Studi pubbliche con sede nella Regione Lazio nonché l'Agenzia delle Entrate;

VISTA la nota PEC della Direzione Centrale dei Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate del 05 Giugno 2021, acquisita al protocollo ARSIAL con prot. n. 5166/2021, con la quale, nel chiarire il ruolo dell'Agenzia delle Entrate nei servizi di valutazione immobiliare per le pubbliche amministrazioni, specifica che le valutazioni possono essere effettuate dalla stessa Agenzia su specifica richiesta da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la nota Arsial del 01 febbraio 2022 n. 766, con la quale si richiedeva all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Viterbo, di affidare l'effettuazione di stime

relativamente a propri immobili e contestualmente si proponeva l'avvio su un primo immobile sito in comune di Vignanello;

VISTA la nota 08 Marzo 2022, n. 1986, con la quale la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Viterbo, con riferimento alla richiesta di stima di immobili di proprietà Arsial, ha trasmesso un Protocollo di Intesa, con durata triennale, per la fornitura dei servizi richiesti, che definisca modalità dei puntuali affidamenti per l'esecuzione delle stime, modalità di individuazione del materiale esecutore delle stesse, oneri, e modalità di pagamento, corredato dall'atto esecutivo del protocollo stesso;

RITENUTO pertanto, al fine di ampliare la scelta dei soggetti pubblici cui affidare stime immobiliari, anche al fine di dare seguito al principio generale della rotazione degli incarichi, di adottare la bozza del Protocollo di Intesa per attività di valutazione immobiliare tecnico-estimativa protocollo predisposta dalla Direzione provinciale di Viterbo e di provvedere successivamente alla sottoscrizione della stessa;

VISTA l'istruttoria condotta dall'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA prevista dal regolamento regionale n. 07/2009;

SU PROPOSTA del Direttore Generale;

CON VOTO Unanime;

DELIBERA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

DI APPROVARE lo schema di Protocollo di Intesa per attività di valutazione immobiliare tecnico-estimativa, allegato al presente atto, da sottoscrivere con l'Agenzia delle Entrate, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale vengono definite ed evidenziate le modalità dei puntuali affidamenti per l'esecuzione delle stime, modalità di individuazione del materiale esecutore delle stesse, oneri, e modalità di pagamento.

DI PROVVEDERE, con successivi atti amministrativi, ad autorizzare l'esecuzione di valutazioni, tramite atto esecutivo, nonché impegnare i singoli importi da liquidare, quale compenso per l'affidamento delle perizie di stima di beni immobili di proprietà ARSIAL, a favore dell'Agenzia delle Entrate con sede a Viterbo, in Via Ugo Ferroni, 5, C.F. 06363391001.

DI STABILIRE che la corresponsione delle somme da liquidare all'Agenzia delle Entrate sarà effettuata secondo le modalità stabilite dallo schema di convenzione allegato al presente atto.

DI TRASMETTERE, dopo l'approvazione del presente atto, alla Direzione Provinciale di Viterbo - Agenzia delle Entrate, copia del Protocollo di Intesa sottoscritto.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs n. 33/2013	23			X			X	

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER ATTIVITA'
DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA
TRA**

Agenzia delle Entrate (di seguito anche solo “Agenzia”), con sede in Viterbo, via Ugo Ferroni, 5 codice fiscale 06363391001, in persona della Dr.ssa Roberta Marconi in qualità di Direttrice Provinciale ad interim della Direzione Provinciale di Viterbo, giusta delega del Direttore dell’Agenzia, prot. n. 148794 del 01/04/2020

E

L’ARSIAL (di seguito anche solo “ARSIAL”), Ente pubblico non economico con sede legale in VIA Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 ROMA codice fiscale 04838391003 in persona dell’ing. Mario Ciarla presidente del consiglio di amministrazione incaricato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01/10/2020

di seguito definite anche, disgiuntamente, “*Parte*” e, congiuntamente, “*Parti*”.

PREMESSO CHE

- A. l’articolo 64, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che *“Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell’Agenzia del demanio, l’Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e*

dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59”;

- B. l'ARSIAL, in quanto Ente Pubblico non Economico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999;
- C. l'ARSIAL in considerazione di procedere in un prossimo futuro all'acquisto o alla vendita di alcune unità immobiliare ne ha richiesto una attività estimativa;
- D. l'ARSIAL ha quindi richiesto, con istanza prot. n. 7424 del 7 febbraio 2022 lo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione;
- E. è interesse dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999 richiamato alla precedente lettera A), effettuare tali valutazioni immobiliari al fine di contribuire al perseguimento della missione istituzionale dell'Agenzia, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, previsti dall'articolo 61, comma 3, dello stesso decreto legislativo;
- F. per le difformità catastali da regolarizzare rilevate anche in fase di sopralluogo, si applica la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 277, il quale dispone che *“gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei*

relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;

- G. l’Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell’ambito territoriale di propria competenza;
- H. come anticipato nella precedente lettera A), e come meglio specificato nel successivo articolo 3, il presente Protocollo di Intesa prevede il rimborso da parte dell’ARSIAL dei costi sostenuti dall’Agenzia per l’espletamento delle attività di cui alla precedente lettera A) e non comporta trasferimenti finanziari diversi da quelli necessari e sufficienti alla copertura di tali oneri;
- I. la Convenzione triennale di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia attualmente vigente, prevede che i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro 379,00 (trecentosettantanove/00), quale costo standard per giorno-uomo;
- J. il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento UE”);
- K. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca le disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;

- L. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 concerne “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”;
- M. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 concerne la notifica delle violazioni dei dati personali (data breach).

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti, si stipula il presente Protocollo di Intesa regolato dai seguenti articoli.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

ART. 2

OGGETTO

2.1 Con il presente Protocollo di Intesa le Parti si accordano per la prestazione da parte dell’Agenzia, nei confronti dell’Arsial dei seguenti servizi di valutazione immobiliare:

Valutazioni immobiliari distinte in:

A1) perizie di stima;

A2) aggiornamento di stima;

A3) pareri di congruità su perizie di stima redatte da terzi;

2.2 L’Agenzia provvede all’organizzazione delle necessarie operazioni e all’espletamento delle attività secondo i termini e le modalità stabiliti al successivo articolo. 4, fermo restando la necessità di conformarsi alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

adottate a livello nazionale e locale, nonché alle modalità di espletamento delle attività esterne previste dai protocolli di sicurezza interni che saranno dettagliati nell'Atto esecutivo di cui all'articolo 4.

2.3 Qualora sulla base di quanto stabilito dai citati protocolli di sicurezza non fosse possibile procedere all'espletamento dei sopralluoghi, le Parti potranno convenire, in fase di sottoscrizione dell'Atto esecutivo, di procedere in assenza di sopralluogo ferma restando la maggiore alea estimativa.

In mancanza di accordo tra le Parti, resta inteso che si procederà alla richiesta valutazione, previa sottoscrizione dello specifico Atto esecutivo, non appena le condizioni emergenziali lo consentiranno.

ART. 3

RIMBORSO DEI COSTI

3.1 Per le attività di cui all'articolo 2, l'Arsial corrisponderà all'Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, un importo sulla base del costo standard di euro 379,00 (trecentosettantanove/00) per giorno-uomo, di cui in premessa. Tale importo sarà determinato all'atto della specifica richiesta di prestazione da parte dell'Arsial, nell'ambito del relativo Atto esecutivo previsto al successivo punto 4.2, in base ai giorni-uomo strettamente necessari all'espletamento delle prestazioni richieste.

ART. 4

TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

4.1 L'Arsial al fine di avvalersi delle attività di cui al precedente articolo 2, richiederà il servizio all'Agenzia mediante l'invio di apposita richiesta di prestazione, indicando il proprio Referente responsabile.

4.2 L'Agenzia e L'Arsial, per ciascuna richiesta, sottoscriveranno uno specifico Atto esecutivo, secondo lo schema allegato al presente Protocollo, nel quale saranno disciplinati e dettagliati gli aspetti relativi al rapporto di collaborazione

riguardanti: l'oggetto della prestazione, le modalità e i termini di esecuzione della stessa, la documentazione necessaria e la data di consegna della perizia richiesta, oltre al rimborso costi di cui al punto 3.1 e le relative modalità di pagamento.

ART. 5

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Protocollo di Intesa implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili alle attività oggetto del presente atto indicate all'art. 2 che saranno indicate nel dettaglio nei successivi Atti esecutivi. Il trattamento sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento UE, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice.

5.2 In particolare le Parti si impegnano:

- a trattare i dati personali relativi al presente Protocollo e ai successivi Atti esecutivi secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità in essi indicate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, ovvero per le persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo di Intesa o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento UE, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento UE;

- a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

5.3 Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Protocollo di Intesa, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del medesimo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

5.4 Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.

5.5 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento.

5.6 L'Agenzia adempie agli obblighi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i, tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.

5.7 L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente atto.

5.8 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l'Agenzia, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
- per l'ARSIAL il dott. Agr. Fabio Genchi, Direttore Generale, il cui dato di contatto è: f.genchi@arsial.it

ART. 6

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

6.1 Le Parti e i soggetti dei quali questi si avvalgono hanno l'obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Protocollo di Intesa, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.

6.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Protocollo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

6.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Protocollo.

6.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ART. 7

DURATA

7.1 Il presente Protocollo di Intesa ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, del Protocollo stesso firmato digitalmente dall'ARSIAL.

ART. 8

MODIFICHE

8.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel

presente Protocollo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l'Agenzia e il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla lettera I) delle premesse.

ART. 9

RINVIO

9.1 Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'articolo 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, troveranno applicazione le disposizioni del codice civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo di Intesa.

ART. 10

COMUNICAZIONI

10.1 Ogni comunicazione relativa al presente Protocollo di Intesa deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) Per l'ARSIAL

Indirizzo: Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 ROMA

PEC: arsial@pec.arsialpec.it

C.F. 04838391003

b) per l'Agenzia delle Entrate:

Direzione Provinciale di Viterbo – Via Ugo Ferroni, 5 – 01100 Viterbo

PEC: dp.viterbo@pce.agenziaentrate.it

CF 0636339100

ARSIAL
Mario Ciarla

F.to digitalmente

Agenzia delle Entrate
Roberta Marconi

F.to digitalmente

**ATTO ESECUTIVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA
PER ATTIVITA'
DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA
TRA**

Agenzia delle Entrate, _____ *[specificare la struttura che sottoscrive]* (di seguito anche solo “Agenzia”), con sede in _____, via _____ codice fiscale 06363391001, in persona di _____ in qualità di _____, giusta delega del Direttore dell’Agenzia prot. n. 148794 del 1° aprile 2020

E

[Soggetto richiedente] (di seguito anche solo “_____”), _____ *[specificare la natura giuridica del Soggetto richiedente]*, con sede legale in _____, codice fiscale e/o partita IVA _____, in persona di _____ in qualità di _____ *[indicare l’atto di conferimento dei poteri]*;

di seguito definite anche, disgiuntamente, “*Parte*” e, congiuntamente, “*Parti*”.

PREMESSO CHE

A. con Protocollo di Intesa sottoscritto dalle Parti in data _____ è stato disciplinato lo svolgimento, da parte dell’Agenzia, dell’attività di valutazione immobiliare richiesta da *[Soggetto richiedente]*;

B. con nota prot. n. _____ del _____ *[riportare gli estremi della RdP]*, *[Soggetto richiedente]* ha richiesto all’Agenzia l’espletamento di *[indicare il servizio richiesto]*, ai sensi dell’articolo 64, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

C. con il presente Atto esecutivo, così come previsto dall'articolo 4 del Protocollo di Intesa, sono disciplinate le modalità operative relative al rapporto di collaborazione tra le Parti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO

1.1 Con il presente Atto esecutivo le Parti si accordano per lo svolgimento, da parte dell'Agenzia in favore di *[Soggetto richiedente]*, di attività di valutazione immobiliare, consistente in:

[indicare esclusivamente il bene immobile oggetto della richiesta di prestazione e quale attività/servizio viene fornito tra quelli previsti nel paragrafo 5.1, lettera A, della P.O. 1/2021, nonché la specifica finalità]

[in alternativa, nel caso di elenco di immobili]:

1.1 Con il presente Atto esecutivo le Parti si accordano per lo svolgimento, da parte dell'Agenzia in favore di *[Soggetto richiedente]*, di attività di valutazione immobiliare consistente in *[indicare il servizio richiesto]* degli immobili di cui all'elenco allegato (all.1), parte integrante del presente atto.

ART. 2

RIMBORSO COSTI

2.1 Per le attività di valutazione richieste da *[Soggetto richiedente]* con la nota richiamata in premessa, secondo quanto disposto all'articolo. 3, comma 3.1 del Protocollo di Intesa, *[Soggetto richiedente]* corrisponderà all'Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l'importo di euro *[in cifra]* (*[in lettere]*/00) determinato sulla base del costo standard per giorno-uomo fissato in euro 379,00 (trecentosettantanove/00).

2.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione, per posta certificata, da parte di **[Soggetto richiedente]** della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico:

- ☐ sul conto di regolamento n. 621, IBAN IT59R0100003228000000000621, intestato a Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147 Roma;
- ☐ sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la Sezione di Tesoreria provinciale della Banca d'Italia n. 348, IBAN IT58X0100003245348300012105 - codice BIC/SWIFT BITAITRRXXX **[opzione da scegliere solo nel caso in cui il Soggetto richiedente è titolare di contabilità speciale]**.

2.3 **[Soggetto richiedente]** comunica che l'indirizzo di posta certificata della struttura interna responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 2.2 è il seguente:

PEC _____.

In caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284, comma 1, del codice civile.

2.4 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte o all'eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati all'Agenzia nel termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dell'elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti.

ART. 3

TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

3.1 L'esecuzione delle attività ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, del presente Atto esecutivo firmato

digitalmente da [Soggetto richiedente] ed è conclusa entro _____ giorni
[specificare la tempistica concordata] da tale data.

3.2 L'Agenzia provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili, anche con specifico riferimento alla necessità di conformarsi alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate a livello nazionale e locale, nonché alle indicazioni previste dai protocolli di sicurezza interni che, in particolare, prevedono le seguenti modalità di svolgimento del sopralluogo:

[specificare le modalità di esecuzione dell'attività di sopralluogo]

3.3 Le attività di sopralluogo dovranno svolgersi, in data da concordare, tra i tecnici dell'Agenzia e il Referente responsabile di [Soggetto richiedente]. A tal fine, [Soggetto richiedente], con congruo anticipo rispetto alla data concordata, avrà cura di avvisare delle visite programmate gli eventuali occupanti dell'immobile/i da stimare.

[nel caso in cui i protocolli di sicurezza interni non consentano l'esecuzione del sopralluogo per motivi emergenziali]

3.2 L'Agenzia provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili, anche con specifico riferimento alla necessità di conformarsi alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate a livello nazionale e locale, nonché alle indicazioni previste dai protocolli di sicurezza interni che, in particolare, non prevedono lo svolgimento dell'attività di sopralluogo.

3.3 Le Parti convengono che la valutazione sarà affetta da una maggiore alea estimale non essendo possibile svolgere l'attività di sopralluogo.

[nel caso in cui i protocolli di sicurezza interni non consentano l'esecuzione del sopralluogo per motivi emergenziali e il Soggetto richiedente proponga per esclusive sue esigenze amministrative, in alternativa al sopralluogo, la fornitura di adeguata e recente documentazione fotografica]

3.2 L'Agenzia provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili, anche con specifico riferimento alla necessità di conformarsi alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate a livello nazionale e locale, nonché alle indicazioni previste dai protocolli di sicurezza interni che, in particolare, non prevedono lo svolgimento dell'attività di sopralluogo.

3.3 La stima sarà effettuata sulla base di adeguata e recente documentazione fotografica che *[Soggetto richiedente]* invierà formalmente all'Agenzia:

- indicando la data delle riprese fotografiche in questione;
- specificando la rappresentatività di quanto documentato dalle riprese fotografiche con riferimento all'intero compendio oggetto di stima;
- sollevando l'Agenzia da qualunque responsabilità in ordine all'esistenza di situazioni non documentate che possono aver influenza sul valore del bene immobile;
- accettando comunque la maggiore alea estimale.

3.4 Nel caso lo stato di fatto rilevato sia difforme da quanto emerge dai documenti acquisiti, l'Agenzia procederà secondo le modalità indicate nel punto 3.5 ovvero nel punto 3.9. I tecnici dell'Agenzia verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si

farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà effettuato ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (come indicato nel «Manuale operativo delle stime immobiliari» dell'Agenzia).

3.5 L'attività di valutazione verrà sospesa nel caso in cui si riscontrino per l'immobile in esame, anche in fase di sopralluogo, carenze e/o difformità delle informazioni presenti nella banca dati catastale che non consentano la regolare prosecuzione dell'attività estimativa, fermo restando che le irregolarità rilevate dovranno in ogni caso essere regolarizzate anche nel rispetto dell'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.6 Nell'ipotesi di sospensione dell'attività, l'Agenzia ne darà tempestiva comunicazione a [Soggetto richiedente] (e, per conoscenza, alla Direzione Regionale competente), chiedendo contestualmente precisazioni per superare le criticità riscontrate. Il processo valutativo riprenderà non appena [Soggetto richiedente] avrà posto in essere le attività necessarie per l'aggiornamento della banca dati catastale.

3.7 Qualora la valutazione dell'immobile fosse sospesa per il verificarsi della ipotesi di cui al precedente punto 3.5, il termine previsto dal punto 3.1 del presente articolo è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è perdurata la sospensione.

3.8 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente atto [Soggetto richiedente] trasmette la seguente documentazione, propedeutica all'attività in oggetto, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire lo svolgimento delle attività da parte dell'Agenzia: [segue elenco documentazione]

(in alternativa, nel caso di assenza di documentazione in fase di sottoscrizione dell'Atto esecutivo)

3.8 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente Atto, [Soggetto richiedente] si impegna a fornire in tempo utile, ai fini del rispetto della scadenza indicata nel precedente punto 3.1 ovvero della scadenza di cui al punto 3.7, tutta la documentazione, propedeutica all'attività in oggetto, che sarà richiesta dall'Agenzia, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire lo svolgimento delle attività da parte dell'Agenzia.

3.9 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte di [Soggetto richiedente], l'Agenzia potrà richiedere la relativa integrazione documentale assegnando un termine per la consegna. Decorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione, l'incarico da parte dell'Agenzia si intenderà revocato, fermo restando l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività eventualmente già effettuate.

3.10 E' fatta salva la possibilità per le Parti, in caso di carenza o assenza di documentazione, di concordare formalmente che la perizia venga comunque effettuata nel presupposto che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.

3.11 Si precisa che, in ogni caso, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno un differimento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia, per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.

3.12 Le Parti convengono che l'Agenzia non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità della documentazione prodotta da [Soggetto richiedente] relativa, in particolare, ad autorizzazioni e/o concessioni

edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

ART. 4

ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

4.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, **[Soggetto richiedente]** assicura la piena collaborazione, oltre che nel trasmettere tempestivamente le informazioni suppletive che dovessero occorrere all'Agenzia, anche per l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile nei limiti di quanto previsto ai punti 3.2 e 3.3.

4.2 **[Soggetto richiedente]** assume ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione delle informazioni e/o dei documenti richiesti.

4.3 L'Agenzia garantisce l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza, della correttezza e dell'indipendenza di giudizio richieste dalla natura dell'incarico medesimo.

[nel caso in cui i protocolli di sicurezza interni non consentano l'esecuzione del sopralluogo per motivi emergenziali il seguente punto 4.4 deve essere eliminato]

4.4 L'Agenzia non risponde di eventuali ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause alla stessa non imputabili. In tali casi, l'Agenzia comunicherà a **[Soggetto richiedente]** (e, per conoscenza, alla Direzione Regionale di competenza) le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni, dando un nuovo termine per lo svolgimento dei sopralluoghi, compatibile con la scadenza fissata al punto 3.1 ovvero ai punti 3.7 e 3.11 in caso di differimento dei tempi. Decorso inutilmente tale termine, salvo diverso accordo tra le Parti, l'incarico relativo alla stima del bene o dei beni per cui non è stato possibile eseguire il sopralluogo si intenderà revocato, fermo restando l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le

attività già effettuate. Si precisa che nel caso in cui le Parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell'incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell'esecuzione del sopralluogo.

ART. 5

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Atto esecutivo implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili alle attività oggetto del presente atto indicate all'art. 2. Il trattamento sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento UE, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice.

5.2 In particolare le Parti si impegnano:

- a trattare i dati personali relativi al presente Atto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità in essi indicate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, ovvero per le persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell'esecuzione del presente Atto esecutivo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento UE, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento UE;

- a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

5.3 Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Atto esecutivo, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del medesimo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

5.4 Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.

5.5 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento.

5.6 L'Agenzia adempie agli obblighi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i, tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.

5.7 L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente atto.

5.8 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l'Agenzia, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- per [Soggetto richiedente], [Nome e Cognome], il cui dato di contatto è: [indirizzo di posta elettronica].

ART. 6

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

6.1 Le Parti e i soggetti dei quali questi si avvalgono hanno l'obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Atto esecutivo, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.

6.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Atto medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

6.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Atto.

6.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ART. 7

DURATA

7.1 Il presente Atto esecutivo ha effetto dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, dell'Atto stesso firmato digitalmente da **[Soggetto richiedente]** e si considera concluso con l'esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 3.1 ovvero ai punti 3.7 e 3.11.

ART. 8

MODIFICHE

8.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Atto esecutivo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l'Agenzia e il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla lettera I) delle premesse del Protocollo di Intesa stipulato fra le Parti e richiamato in premessa.

ART. 9

RINVIO

9.1 Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Atto esecutivo si rimanda alla disciplina di cui al Protocollo di Intesa stipulato fra le Parti, richiamato nella lettera A) delle premesse.

ART. 10

COMUNICAZIONI

10.1 Ogni comunicazione relativa al presente Atto esecutivo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per **[Soggetto richiedente]**

Indirizzo: _____

PEC: _____

CF: _____

b) per l'Agenzia delle Entrate

[specificare la struttura che sottoscrive] _____

Indirizzo: _____

PEC: _____

CF: 06363391001

[Soggetto richiedente]

(Nome e Cognome)

firmato digitalmente

Agenzia delle Entrate

(Nome e Cognome)

firmato digitalmente

Viterbo,

All'ARSIAL
Via Rodolfo Lanciani, 38,
00162 Roma
arsial@pec.arsialpec.it

Rif. Vs/prot. 1374/2022 e 1848/2022
Ns/ prot. 13900/2022 a 16678/2022

OGGETTO: Trasmissione Protocollo d'intesa per attività di Valutazione immobiliare stipulato con ARSIAL

Con riferimento alla richiesta *di stima relativa agli immobili da compravendere in un prossimo futuro* da parte di codesto Ente, si trasmette il Protocollo d'Intesa già sottoscritto digitalmente, con durata triennale, che dovrà essere **controfirmato** e restituito nella stessa forma all'indirizzo PEC dp.viterbo@pce.agenziaentrate.it

Rimanendo in attesa di riscontri in merito si inviano cordiali saluti.

La Direttrice Provinciale *ad interim*

Roberta MARCONI (*)

(*) Documento con firma digitale ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 15 della L. 241/1990

Informazioni

Numero protocollo:1986

Anno protocollo:2022

Data protocollazione:08/03/2022 09:14:15

Messaggio Contenitore

Del:07/03/2022 15:37:18

Mittente:Per conto di: dp.Viterbo@pce.agenziaentrate.it (posta-certificata@pcert.sogei.it);

Destinatari:arsial@pec.arsialpec.it;

Per conoscenza:

Per conoscenza nascosti:

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE - RESTITUIRE CONTROFIRMATO [ENTRATE|AGEDP-VT|REGISTRO UFFICIALE|17505|07-03-2022][208970490|202125409]

Testo:--Questo è un Messaggio di Posta Certificata-- Il giorno 07/03/2022 alle ore 15:37:18 (+0100) il messaggio con Oggetto "TRASMISSIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE - RESTITUIRE CONTROFIRMATO [ENTRATE|AGEDP-VT|REGISTRO UFFICIALE|17505|07-03-2022][208970490|202125409]" è stato inviato dal mittente "dp.Viterbo@pce.agenziaentrate.it" e indirizzato a: arisial@pec.arsialpec.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec2941.20220307153718.18986.19.2.31@pcert.sogei.it

Messaggio del:07/03/2022 15:37:18

Mittente:dp.Viterbo@pce.agenziaentrate.it;

Messaggio Eml

Del:07/03/2022 15:37:18

Mittente:dp.Viterbo@pce.agenziaentrate.it;

Destinatari:arsial@pec.arsialpec.it;

Per conoscenza:

Per conoscenza nascosti:

Oggetto:TRASMISSIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE -
RESTITUIRE CONTROFIRMATO [ENTRATE|AGEDP-VT|REGISTRO UFFICIALE|17505|07-03-
2022][208970490|202125409]

Testo:Invio di documento protocollato Oggetto: TRASMISSIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE - RESTITUIRE CONTROFIRMATO Allegati: 3 "Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali". Questo messaggio contiene file firmati digitalmente (formato .p7m). Per avere indicazioni sui possibili software per la visualizzazione e la verifica dei documenti firmati digitalmente consultare il sito dell Agenzia per l'Italia digitale (www.digitpa.gov.it).